



COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO
CAP. 87064 Provincia di Cosenza

STATUTO

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 88 DEL 7.10.1991
INTEGRATO CON ATTO N. 20 DEL 10.03.1992

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AI SENSI DELLA LEGGE 25.03.1993 N. 81
(deliberazione N. 13 del 30.03.1994)

MODIFICHE DELLO STATUTO AI SENSI DEL D.LGS 3.2.1993 – N. 29 (DELIBERAZIONE
N. 65 DEL 2.10.-1996 E N. 70 DEL 28.10.1996)

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AI SENSI DELLA LEGGE 15.5.1997 N. 127
(DELIBERAZIONE N. 10 DELL'11.02.1998 E N. 19 DEL 25.02.1998)

AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO AI SENSI DELLA LEGGE 03.08.1999 – N. 265
(DELIBERAZIONE N. 82 DI C.C. DEL 20.12.1999)

MODIFICA SELLO STATUTO DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 08 DEL 12.03.2012

MODIFICAZIONI – STATUTO COMUNALE – APPROVAZIONE NUOVO ARTICOLATO
(DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28 DEL 30.04.2014)

MODIFICAZIONI – STATUTO COMUNALE (DELIBERAZIONE DI C.C. N. 74 DEL
28.11.2014)

ISTITUZIONE BANDIERA IDENTITARIA – INTRODUZIONE NELLO STATUTO COMUNALE
(DELIBERAZIONE DI C.C. N. 6 DEL 30.03.2015)

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO (CS)

STATUTO COMUNALE

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I		Capo II – Referendum
	PRINCIPI FONDAMENTALI		
1		32	Azione referendaria
2	Definizione	33	Disciplina del referendum
3	Autonomia	34	Effetti del referendum
4	Sede - Territorio		TITOLO IV
5	Stemma – Gonfalone – Bandiera - Fascia tricolore		ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
6	Pari opportunità		DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
7	Assistenza, integrazioni sociali e diritti delle persone diversamente abili – Coordinamento degli interventi	35	Publicazione di atti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
8	Conferenza Stato-Città – Autonomie locali	36	Svolgimento dell'attività amministrativa
9	Tutela dei dati personali	37	Statuto dei diritti del contribuente
	TITOLO II		TITOLO V – FINANZA – CONTABILITÀ
	ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE		ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO
	(Consiglio – Sindaco - Giunta)		
	Capo I - Consiglio comunale	38	Ordinamento finanziario e contabile
10		39	Revisione economico-finanziaria – Organo di revisione
11	Presidenza	40	Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini
12	Consiglieri Comunali – Indennità – Convalida – Programma di governo	41	Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio
13	Funzionamento del consiglio – Decadenza dei consiglieri	42	Omissione della deliberazione di dissesto
14	Convocazione del consiglio	43	Controlli interni
15	Esercizio della potestà regolamentare		
16	Commissioni consiliari permanenti		TITOLO VI
17	Costituzione di commissioni speciali		I SERVIZI
18	Indirizzi per le nomine e le designazioni		
	Interrogazioni	44	Forma di gestione
	Capo II – Sindaco e giunta	45	Gestione in economia
19		46	Aziende speciali
20	Elezione del sindaco	47	Istituzioni
21	Linee programmatiche	48	Società
22	Vicesindaco	49	Associazioni e fondazioni – Affidamento a terzi
23	Delegati del sindaco	50	Tariffe dei servizi
24	La giunta – Composizione e nomina – Presidenza		
25	Competenze della giunta		TITOLO VII
26	Funzionamento della giunta		FORME DI ASSOCIAZIONE
	Cessazione dalla carica di assessore		E DI COOPERAZIONE – UNIONE E ASSOCIAZIONI
			INTERCOMUNALI – ACCORDI DI PROGRAMMA
	TITOLO III	51	
	ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	52	Convenzioni – Unione e associazioni intercomunali
	DIFENSORE CIVICO		Accordi di programma
	Capo I – Partecipazione dei cittadini		
	Riunioni – Assemblee – Consultazioni		TITOLO VIII
	Istanze e proposte		UFFICI E PERSONALE
27			SEGRETARIO COMUNALE
28	Partecipazione dei cittadini		
29	Riunioni e assemblee		Capo I – Organizzazione
30	Consultazioni		degli uffici e del personale
31	Istanze, petizioni e proposte	53	
	Cittadini dell'Unione europea – Stranieri soggiornanti – Partecipazione alla vita pubblica locale	54	Criteri generali in materia di organizzazione
		55	Ordinamento degli uffici e dei servizi
			Organizzazione del personale

Segue: **SOMMARIO**

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
56	Stato giuridico e trattamento economico del personale		TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI
57	Incarichi esterni		
	Capo II – Segretario comunale – Responsabili uffici e servizi	63	Violazione delle norme regolamentari
58	Segretario comunale	64	Violazione alle ordinanze del sindaco
59	Responsabili degli uffici e dei servizi	65	Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi
60	Ufficio di supporto agli organi di direzione politica	66	Violazione alle norme di legge – Sanzioni
61	Messi notificatori	67	Modifiche dello statuto
62	Rappresentanza del Comune in giudizio	68	Organi collegiali – Computo della maggioranza richiesta
		69	Abrogazioni
		70	Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Definizione

1. Il Comune di Corigliano Calabro è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 – Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà e opera, per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio. In particolare, il Comune promuove forme di collaborazione con i comuni limitrofi e favorisce azioni comuni tendenti al perseguimento della crescita economica, sociale, culturale e politica della Sibaritide, anche attraverso convenzioni e accordi di programma, nel cui ambito si articola la progressiva conurbazione e fusione dei comuni di Corigliano Calabro e Rossano.

6. Il Comune tutela la salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio naturale, storico, artistico ed archeologico del territorio.

7. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali. Favorisce la valorizzazione ed il recupero del Centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e come simbolo dell'unità comunale. Nel rispetto delle vocazioni naturali del territorio, il Comune favorisce la valorizzazione di quanto di positivo vi è nelle sue tradizioni e nelle sue specificità, tra cui quelle della civiltà contadina ed agricola, della pesca e della civiltà marinara nonché dell'ospitalità turistica tipica della cultura magnogreca.

Art. 3 – Sede - Territorio

1. La sede attuale del Comune è sita in Via Barnaba Abenante, n. 35. La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Il Consiglio comunale si riunisce, regolarmente, nella sede sita in Via Municipio o, per decisione della Conferenza dei capigruppo consiliari, in altre sedi.

3. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della

legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica.

Art. 4 – Stemma - Gonfalone – Bandiera - Fascia tricolore

1. Elemento distintivo del Comune è lo stemma che viene impresso negli atti, nel sigillo, nel gonfalone e nella bandiera ed è costituito da un calice contenente un cuore, in campo azzurro, con la scritta “cor bonum” contornato da due cornucopie e sormontato da una corona. Con la scritta “auxonia civitas coriolanensium” nel campo azzurro.

2. Il gonfalone accompagna il Sindaco nelle manifestazioni civili e religiose.

2.bis- Il Comune dispone, oltre che del Gonfalone e dello Stemma, anche della Bandiera identitaria, formata da sfondo azzurro con al centro un rombo bianco all'interno del quale è impresso lo stemma comunale. La Bandiera viene esposta negli edifici comunali e in luoghi pubblici.

3. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

4. L'uso dello stemma, del gonfalone, della bandiera e della fascia è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 5 – Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra donne e uomini:

a) riserva alle donne posti di componenti delle commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57.1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di donne e uomini sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 23.

Art. 6 – Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili.

Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del TUEL, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone diversamente abili con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei settori comunali.

Art. 7 – Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della conferenza Stato-città-autonomie locali, per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

- b) la promozione di accordi o contratti di programma;
- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 8 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 9 – Bollettino Ufficiale

1. Il Comune si dota di un proprio Bollettino Ufficiale con periodicità mensile, da pubblicare nel proprio sito web.

TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Capo I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. – 10 Presidenza

1. Il consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Le funzioni di presidente della prima seduta fino alla nomina del presidente sono esercitate dal consigliere anziano. Le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate, nell'ordine, dal vice presidente o dal consigliere anziano.

2. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

3. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.

Art. 11 – Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo - [Divieto] 1

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del TUEL.

4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio, il sindaco, sentita la giunta, consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del TUEL.

[9. Agli amministratori e ai loro parenti o affini sino al quarto grado è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze o appalti presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune]1

1[La parola “Divieto” nella rubrica e il nono comma sono stati soppressi con delibera n. 74 del 28.11.2014]

Art. 12 – Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, senza computare il giorno di consegna, almeno cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; – un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al presidente del consiglio, da parte del responsabile del settore, almeno ventiquattro ore prima della seduta;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di dodici consiglieri per le sedute di prima convocazione e di otto consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro tre giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

5. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una

indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 13 – Convocazione del consiglio

1. Il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto ed in seduta straordinaria per trattare altre problematiche.

Art. 14 – Esercizio della potestà regolamentare

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione l'articolo 35.4.

Art. 15 – Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 16 – Costituzione di commissioni speciali

1. Il consiglio, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

2. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, il Segretario e i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

4. La commissione speciale, insediata dal Presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 17 – Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il consiglio è convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo.

Art. 18 – Interrogazioni

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che

l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;
b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio; se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Capo II - SINDACO E GIUNTA

Art. 19 – Elezione del sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Il sindaco è membro del consiglio e presta davanti al consiglio stesso, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune.

Art. 20 – Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21 – Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 22 – Delegati del sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi. Nel rilascio delle deleghe, il Sindaco uniforma i provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

2. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.

3. Le deleghe e le eventuali modificazioni sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

4. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 23 – La giunta - Composizione e nomina – Presidenza

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da sette assessori, compreso il vicesindaco.

2. Gli assessori devono possedere i requisiti per la elezione a consigliere comunale e sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico-amministrative. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il sindaco, per la nomina della giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 24 – Competenze della giunta

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del TUEL.
2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere *i)* ed *l)*, del TUEL.
3. È competenza della Giunta Comunale proclamare il lutto cittadino quando intende raccogliere la spontanea partecipazione dei cittadini e manifestare, in modo tangibile e solenne, ai famigliari del/della defunto/a, il cordoglio dell'intera popolazione per l'evento luttuoso. La dichiarazione di lutto cittadino è resa nota mediante ordinanza sindacale.

Art. 25 – Funzionamento della giunta

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

Art. 26 – Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 27 – Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Il Consiglio comunale istituisce consulte cittadine con funzioni consultive e di proposta non vincolanti su specifici ambiti dell'attività amministrativa. Il regolamento stabilisce il funzionamento delle consulte.

6. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28 – Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 29 – Consultazioni

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Art. 30 – Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte sono sottoscritte almeno da cento elettori con la procedura prevista per la

sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 31 – Cittadini dell’Unione europea - Stranieri soggiornanti – Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:

- a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
- b) promuove la partecipazione dei cittadini all’Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Capo II - REFERENDUM

Art. 32 – Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere il venticinque per cento del corpo elettorale e il consiglio comunale.

4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 33 – Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum. In particolare il regolamento prevede:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 34 – Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 35 – Pubblicazione di atti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale

1. È istituito il sito informatico delle pubblicazioni degli atti e dei provvedimenti amministrativi aventi l’effetto di pubblicità legale.

2. Tutti gli atti sono pubblicati, in assenza di diversa prescrizione di legge, per quindici giorni consecutivi.

3. Nel sito sono pubblicati, fra l'altro:

- 1 – Deliberazioni del Consiglio Comunale;
- 2 – Deliberazioni della Giunta Comunale;
- 3 – Ordinanze e decreti sindacali;
- 4 – Determinazioni del Segretario Generale e dei responsabili dei settori;
- 5 – Bandi di gara e altri atti relativi agli appalti;
- 6 – Atti relativi ai concorsi per l'assunzione di personale;
- 7 – Atti vari;
- 8 - Atti ricevuti da altri Enti per la pubblicazione.

4. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati nel sito informatico di cui al comma 1 per quindici giorni consecutivi. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di adozione.

Art. 36 – Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune basa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei settori provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art. 37 – Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 212/2000, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V - FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 38 – Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità all'art. 152 del

TUEL.

Art. 39 – Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 38, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
4. L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 41, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 40 – Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, salva diversa disposizione di legge, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al consiglio.
2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.
3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141.2 del TUEL.

Art. 41 – Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del TUEL, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del TUEL come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina, salva diversa disposizione di legge, l'avvio, da parte del segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 42 – Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte, salva diversa disposizione di legge, il segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di

dissesto. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del TUEL.

Art. 43 – Controlli interni

1. Il Comune disciplina l'organizzazione dei controlli interni di cui all'art. 147 e seguenti del TUEL con apposito regolamento.

TITOLO VI - I SERVIZI

Art. 44 – Forma di gestione

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del TUEL, l'art. 23-bis del D.L. 25.06.2008, n. 112 e il "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica" approvato con DPR 7.9.2010, n. 168.

2. Fermo restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali;
- c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 45.2.

3. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. In assenza di una definizione espressa di "servizio pubblico locale avente rilevanza economica" e quindi capace di produrre un reddito o, per lo meno, di coprire le spese, vengono individuati per il Comune, i seguenti servizi ai quali debbono essere applicate le disposizioni dell'art. 23-bis del D.L. 28.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6.8.2008, n. 133 e del regolamento emanato con DPR 7.9.2010, n. 168.

5. Per l'affidamento di servizi non compresi nell'elenco di cui al precedente comma 4, saranno osservate le procedure di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

Art. 45 – Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui all'articolo 44.2.

Art. 46 – Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del TUEL, il Consiglio può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo Statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

- a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a).

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo Statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto ed approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.

8. L'azienda basa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 47 – Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza economica, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 46 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 48 – Società

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del TUEL e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per l'applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del TUEL.

Art. 49 – Associazioni e fondazioni – Affidamento a terzi

1. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Art. 50 – Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del TUEL.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 51 – Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 52 – Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII - UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 53 – Criteri generali in materia di organizzazione

1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35.4 del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 89 del TUEL.

Art. 54 – Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2.1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina anche la copertura di posti vacanti attingendo da graduatorie vigenti in altri enti del comparto "enti locali".

Art. 55 – Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

2. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 56 – Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 57 – Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile del settore, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di

diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Capo II - SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 58 – Segretario comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

Art. 59 – Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Essendo il Comune privo di personale di qualifica dirigenziale in servizio le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del TUEL, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97.4, lettera d), dello stesso TUEL, sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili dei settori ricoprenti la categoria D.

2. Spettano ai responsabili dei settori tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del segretario di cui all'articoli 97 del TUEL.

3. Sono attribuiti ai responsabili dei settori tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati, tra cui, in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto o dai regolamenti:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
- l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del TUEL;
- m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
- n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di «messo comunale» autorizzato a notificare gli atti del Comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali

formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili dei settori sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 60 – Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 61 – Messi notificatori

1. Il Comune ha più messi nominati dal Sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.

2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso.

Art. 62 – Rappresentanza del Comune in giudizio

1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla giunta comunale, il Comune si costituisce mediante il sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, o suo delegato.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 – Violazione delle norme regolamentari

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del TUEL, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra €. 25,00= e €. 500,00=, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 64 – Violazione alle ordinanze del sindaco

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del TUEL, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra €. 25,00= e €. 500,00=, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei

vari interessi pubblici violati.

Art. 65 – Violazione alle ordinanze dei responsabili dei settori

1. Le ordinanze dei responsabili dei settore, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.

2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei settori debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 66 – Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al Sindaco ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al Comune stesso dei relativi proventi, il Segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al Sindaco o, genericamente, al Comune.

Art. 67 – Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto o di nuove norme.

Art. 68 – Organi collegiali - Computo della maggioranza richiesta

1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico.

2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 69 – Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 70 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune ed è:

- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;
- inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.